

**Ipotesi di Accordo
Personale professionista di 1^a qualifica**

ANNO 2020

Premessa

In data 2 luglio 2021, l'Amministrazione e le OO.SS. si incontrano per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 1^a qualifica professionale per l'anno 2020.

Art. 1

Per l'anno 2020, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1^a qualifica professionale è corrisposta nella misura del 9,38% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse.

Art. 2

Per l'anno 2020 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 1^a qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2016 – 2018, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che ha abrogato il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per effetto delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga. Pertanto, il predetto fondo, già incrementato con le risorse rivenienti dalle assunzioni effettuate ai sensi dell'emendamento di cui all'art. 1, comma 576 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), a seguito della sottoscrizione definitiva del predetto CCNL relativo all'Area Funzioni Centrali 2016 - 2018, avvenuta in data 9 marzo 2020, è stato integrato con le risorse previste dall'art. 80, comma 1 del medesimo CCNL. Considerato che tali risorse incrementalmente sono state disposte con decorrenza 01/01/2018, nella costituzione del fondo in argomento, oltre alla quota di risorse disponibili a regime per l'anno 2020, sono state inserite anche le quote relative agli anni 2018 e 2019, disponibili una tantum.

Alla luce di quanto sopra, il fondo relativo al personale professionista di prima qualifica professionale, nel rispetto dei limiti imposti, è stato definito in € **4.520.835,58**.

Nell'ambito di tali risorse, la quota complessiva relativa all'incremento di cui all'art. 105, comma 1 del CCNL relativo all'Area Funzioni Centrali 2016 – 2018 per gli anni



2018 e 2019, disponibile una tantum per la contrattazione, è pari a € 240.998,10 e viene destinata alla retribuzione di risultato.

Il fondo in parola è ripartito come segue:

- a) L'importo di € **1.042.350,00** è imputato al fondo quale costo storico complessivo delle progressioni economiche;
- b) L'importo di € **1.562.578,00** è destinato al pagamento dell'indennità professionale di cui all' Art. 92 c.2 lett. f) CCNL 1998/2001 e Art. 83 c.2 lett. f) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI 2006/2009.
- c) L'importo di € **475.235,00** è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli Artt. 92 c.2 lett. d) e 93 CCNL 1998/2001 - Art. 83 c.2 lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulate dagli artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005;
- d) L'importo di € **287.065,00** è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, pericolo e disagio di cui all'Art. 92 c.2 lett. e) CCNL 1998/2001 – Art. 83 c.2 lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall' Art. 6 del CCNI 2002/2005;
- e) L'importo di € **478.646,00** è destinato al pagamento delle indennità di posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non dirigente 1998/2001 – sezione professionisti, nelle misure previste dall'art. 1 del presente accordo;
- a) L'importo di € **674.961,58** è destinato al pagamento della retribuzione di risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance – Edizione 5 – Anno 2020.

Le valutazioni sono il risultato del punteggio attribuito al raggiungimento degli obiettivi individuali/comuni assegnati e di quello attribuito ai comportamenti organizzativi.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 28 del CCNL, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.

Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del CCNL le parti convengono che detta maggiorazione possa essere attribuita alla quota massima del 20% del personale valutato. La quota in percentuale del personale beneficiario avente diritto alle maggiorazioni previste dal Piano della Performance verrà ridefinita annualmente in sede di contrattazione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica.

Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il



punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente.
In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio in ENAC e maggiore età anagrafica.

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente.






Art. 3

Per le parti non in contrasto con le disposizioni di cui al presente CCNI, restano in vigore le norme contenute nel CCNI relativo all'anno 2019.

Roma, 2 luglio 2021

ENAC

OO.SS.

CISL FP - FIT CISL 
CIDA FC 
FLEPAR 
UIL PA 
DIRSTAT - FIALP
FP CGIL 
UNADIS 

IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE	
ANNO 2020	
2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	
Costo storico passaggi orizzontali ante 2011	553.704,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2015	153.498,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2017	173.487,00
Costo storico passaggi orizzontali anno 2019	161.661,00
TOTALE 2.1 SEZIONE I	1.042.350,00
2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Indennità professionale	1.562.578,00
Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica	475.235,00
Indennità Rischio, Pericolo e disagio	287.065,00
Indennità di posizione	478.646,00
Premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale	674.961,58
TOTALE 2.2 SEZIONE II	3.478.485,58
2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
TOTALE 2.3 SEZIONE III	0,00
2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	1.042.350,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	3.478.485,58
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	4.520.835,58
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
TOTALE 2.5 SEZIONE V	